Allegato n. 3

**ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI**

**Dipendenti / Giornalisti**

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

1. L’assicurazione prestata con la presente polizza deve intendersi operante per i dipendenti e per i giornalisti dipendenti fuori ruolo come da elenco allegato.

L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che gli assicurati subiscano nell’esercizio delle loro occupazioni professionali ed è estesa agli infortuni verificatisi durante il tragitto, compiuto per via ordinaria dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa, ma comunque durante il tempo necessario a compiere tale percorso.

1. Ciascun assicurato si intende garantito per le seguenti somme:

€ 200.000,00 per il caso di morte

€ 200.000,00 per il caso di invalidità permanente totale

€ 30,00 al giorno per il caso di ricovero ospedaliero

3. A deroga dell’art. 23 delle condizioni generali di assicurazioni – invalidità permanente – e dell’art. 1 delle condizioni speciali di polizza – franchigia per invalidità permanente – si precisa che gli stessi si intendono sostituiti come da tabella riportata nell’all. 1

1. I premi lordi annui sono stati così convenuti:
2. - € x n. 39 DIPENDENTI = €